

Deliberazione della Giunta Regionale 3 marzo 2014, n. 28-7184

Interventi nel Settore della Pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca (FEP) Reg. (CE) n. 1198/2006. Approvazione dei criteri per l'attribuzione dei benefici economici relativi alle Misure dell'Asse 2. Spesa di euro 213.522,76 UPB (DB 11112) del bilancio 2012 e 2013.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 che istituisce un nuovo Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013, ne stabilisce gli obiettivi e in particolare individua le modalità di programmazione degli Assi prioritari cofinanziati dal (FEP) per le Regioni dell'obiettivo non di convergenza;

visto il Regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

vista la D.G.R. n. 39-11088 del 23 marzo 2009, con la quale sono stati approvati i criteri per l'attribuzione dei benefici economici nel Settore della Pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo europeo per la pesca (FEP) Reg. (CE) n. 1198/2006, relativi alle Misure degli Assi 2 e 3 per il periodo di programmazione 2007-2013, come sotto riportati:

Asse 2

Misura 2.1

Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'Acquacoltura

Misura 2.2

Pesca nelle acque interne

Misura 2.3

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

Asse 3

Misura 3.4

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;

atteso che con il medesimo provvedimento sono state messe a disposizione per ogni singolo Asse di interesse per la Regione Piemonte le risorse finanziarie approvate e trasmesse dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) con nota prot. n. 11677 del 30 settembre 2008;

vista la determinazione dirigenziale n. 216 del 24.03.2009 e s.m.i. con la quale, sulla base dei criteri approvati con la citata D.G.R. n. 39-11088 del 23 marzo 2009, è stato approvato il 1° Bando per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti alle Misure suindicate per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle annualità 2008-2009;

atteso che con determinazioni dirigenziali n. 1130 del 11.11.2009 e n. 764 del 08.09.2009 sono state approvate le graduatorie relative all'Asse 2 - Misure 2.1, 2.2 e 2.3 e all'Asse 3 - Misura 3.4 e che le stesse risultano esaurite relativamente all'Asse 2 - Misura 2.2 e Asse 3 - Misura 3.4;

visto che tutti i progetti risultati ammissibili in graduatoria sono stati finanziati;

vista la D.G.R. n. 76-13572 del 16 marzo 2010 con la quale sono stati approvati i criteri per l'attribuzione dei benefici economici di cui trattasi per il periodo di programmazione del FEP 2007-2013, relativamente all'Asse 3 - Misura 3.4 Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative all'annualità 2010 e contestualmente è stato approvato il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria dell'Asse 2 nel rispetto della D.G.R. n. 39-11088 del 23.03.2009 fino esaurimento delle graduatorie delle Misure: 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti nel settore dell'acquacoltura e 2.3 – Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione;

vista la determinazione dirigenziale n. 275 del 18.03.2010 e s.m.i. con la quale sulla base dei criteri approvati con la citata D.G.R. n. 76-13572 del 16 marzo 2010 è stato approvato il 2° Bando per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti all'Asse 3 - Misura 3.4 Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori;

atteso che con determinazione dirigenziale n. 956 del 10.09.2010 è stata approvata la graduatoria relativa all'Asse 3 - Misura 3.4;

considerato che con le risorse finanziarie disponibili relative alle annualità 2010 e 2011 è stato possibile finanziare tutti i progetti ancora in graduatoria per l'Asse 2 di cui alle D.D. n. 1130 del 11.11.2009 e n. 764 del 08.09.2009, nonché i progetti per l'Asse 3 di cui alla graduatoria approvata con D.D. n. 962 del 07.10.2009 e che, pertanto, le stesse risultano esaurite;

vista la D.G.R. n. 37-3370 del 3 febbraio 2012, con la quale sono stati approvati i criteri per l'attribuzione dei benefici economici relativi alle Misure degli Assi 2 e 3 e per una spesa di € 408.130,00 UPB (DB 11111) e UPB (DB 11112), per gli anni 2012 e 2013;

vista la determinazione dirigenziale n. 91 del 08.02.2012 con la quale, sulla base dei criteri approvati con la citata D.G.R. n. 37-3370 del 3 febbraio 2012, è stato approvato il 3° Bando per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti agli Assi 2 e 3;

atteso che con determinazioni dirigenziali n. 1194 del 10.12.2012 e n. 709 del 30.07.2012 sono state approvate le graduatorie relative all'Asse 2 - Misure 2.1, 2.2 e 2.3 e all'Asse 3 - Misura 3.4 e che tutti i progetti risultati ammissibili in graduatoria inerenti al sopra citato bando sono stati finanziati;

visto che per l'Asse 2 risulta una disponibilità finanziaria pari ad € 213.522,76 (totale pubblico) di cui:

- € 113.207,51 (quota FEP);
- € 90.566,03 (quota statale);
- € 9.749,22 (quota regionale);

atteso che la Regione Piemonte è interessata a sostenere le attività relative all'Asse 2 - Misura 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'Acquacoltura, Misura 2.2 – Pesca nelle acque interne e Misura 2.3 - Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione;

considerato pertanto necessaria l'approvazione dei criteri per la presentazione delle istanze di finanziamento per aiuti pubblici nel Settore della Pesca e Acquacoltura relativi all'Asse 2 - Misura 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'Acquacoltura, Misura 2.2 – Pesca nelle acque interne e Misura 2.3 - Investimenti nei settori della trasformazione e della

commercializzazione, come riportati nell'allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale dell'atto;

preso atto che, risultano risorse di € 213.522,76, per finanziare i progetti che saranno ammessi a finanziamento di cui al nuovo bando relativo all'Asse 2, sui seguenti impegni:

- Imp. n. 1868/2012 (Cap. n. 278559)
- Imp. n. 2058/2012 (Cap. n. 278560)
- Imp. n. 1869/2012 (Cap. n. 278557)
- Imp. n. 2059/2012 (Cap. n. 278558)
- Imp. n. 1871/2012 (Cap. n. 272170)

assunti con determinazione dirigenziale n. 780 del 29.08.2012,

- Imp. n. 2156/2013 (Cap. n. 278559)
- Imp. n. 2158/2013 (Cap. n. 278557)

assunti con determinazione dirigenziale n. 760 del 03.09.2013,

- Imp. n. 2989/2013 (Cap. n. 272170),
assunto con determinazione dirigenziale n. 1041 del 20.11.2013;

atteso che la Giunta regionale si riserva di finanziare i progetti relativi all'Asse 2, inseriti in graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse assegnate, con le risorse finanziarie rese disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazione di fondi;

rilevato che la mancata attuazione del nuovo bando ha come conseguenza:

- un danno per l'Ente e per la collettività dovuto al mancato utilizzo di fondi comunitari e statali, messi a disposizione dell'Amministrazione regionale che non consentirebbe la piena attuazione del piano finanziario riferito agli Assi prioritari di interesse per la Regione Piemonte, approvato dal MIPAAF e trasmesso con la citata nota n. 11677 del 30.09.2008 e riportato nella D.G.R n. 39-11088 del 23 marzo 2009;
- un danno per gli operatori del settore ittico piemontese, quali possibili beneficiari delle risorse in questione, con ricadute sul piano della competitività del settore e dell'occupazione;

constatata la ristrettezza dei tempi disponibili per la conclusione del periodo di programmazione del FEP 2007-2013, onde evitare di incorrere nel disimpegno automatico dei fondi agli effetti della norma "n+2" ai sensi dell'art. 31, comma 2, del Reg. (CE) n. 1260/1999;

data la necessità, per quanto sopra, di concludere tutte le operazioni inerenti all'attuazione delle Misure contenute nel Bando entro il 31.12.2015, data entro la quale la Regione Piemonte deve provvedere alla presentazione di domanda di pagamento della spesa al MIPAAF in quanto, successivamente a tale data, la Commissione procederà al disimpegno automatico della quota di risorse comunitarie e la conseguente riduzione resterà a carico della Regione;

considerato l'elevato quantitativo di operazioni connesse all'espletamento dell'attività che, in sintesi, consiste in:

- ricezione delle domande di contributo, attribuzione dei codici di identificazione dei progetti e comunicazione ai singoli richiedenti, istruttoria delle pratiche finalizzata a verificarne l'ammissibilità amministrativa;

- valutazione tecnico-economica dei progetti da parte del Nucleo di valutazione con richiesta di eventuali integrazioni documentali ai beneficiari, attribuzione dei punteggi di merito e relativa proposta al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica;
- conclusione dei lavori del Nucleo e conseguente approvazione delle graduatorie mediante determinazione dirigenziale del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, trasmissione della stessa ai beneficiari;
- finanziamento dei singoli progetti ammessi a contributo, in relazione alle disponibilità finanziarie, mediante determinazioni dirigenziali e trasmissione delle stesse ai beneficiari;
- completamento dei lavori e degli acquisti inerenti alle iniziative nel rispetto dei singoli progetti approvati e predisposizione delle relazioni finali, delle rendicontazioni tecnico-finanziarie e della documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute, da parte dei beneficiari;
- esecuzione del controllo di primo livello da parte delle preposte strutture regionali, con eventuale richiesta di integrazioni documentali, verifiche sul posto, conclusione degli esiti con predisposizione dei verbali di verifica e trasmissione degli stessi al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica;
- adozione dei provvedimenti di liquidazione dei contributi mediante determinazioni dirigenziali, atti di liquidazione, mandati di pagamento e acquisizione della documentazione inerente all'attività di pagamento;
- inserimento dei dati nella procedura SIPA, invio all'Autorità di Certificazione, accertamento della spesa e comunicazione al MIPAAF;

ritenuto, pertanto, in relazione alla limitatezza dei tempi disponibili per la conclusione del periodo di programmazione del FEP 2007-2013, entro il suddetto termine del 31.12.2015, di stabilire quanto segue:

- il termine di completamento dei lavori e degli acquisti previsti dall'iniziativa, per i singoli progetti, è stabilito entro il termine perentorio del 27.02.2015;
- l'intera documentazione tecnico-amministrativa e contabile, giustificativa dello stato finale di tutti gli investimenti realizzati, contenente copia della documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute, dovrà essere presentata dai beneficiari contestualmente alla domanda con richiesta di pagamento della totalità del contributo concesso, alla relazione finale e alla dichiarazione della data di fine lavori, entro e non oltre il 27.02.2015;
- non è consentita la possibilità di richiedere proroghe ai termini previsti per la conclusione dei lavori, fatte salve le cause di forza maggiore;
- non è consentita la possibilità di richiedere varianti ai progetti approvati;
- non è consentita la possibilità di ottenere anticipazioni di erogazione dei contributi concessi;
- sono ammissibili le sole spese per macchinari, attrezzature e impianti;

considerato che il testo della presente deliberazione e dei criteri riportati nell'allegato, quale parte integrante alla medesima, sono stati oggetto di consultazione e approfondimento con le altre Regioni e con il competente Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

ritenuto di demandare al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica della Direzione Agricoltura l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione, compreso il 4° Bando regionale, le istruzioni operative in materia di erogazione dei contributi e la modulistica per la gestione del FEP;

considerato che alla spesa complessiva prevista di € 213.522,76 si farà fronte con le risorse finanziarie già impegnate sui competenti capitoli dell'UPB (DB11112) di cui € 82.138,54 sul Bilancio 2012 ed € 131.384,22 sul Bilancio 2013;

vista la l.r. n. 1 del 05.02.2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014";

vista la l.r. n. 2 del 05.02.2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni precedentemente espresse:

1) di approvare i criteri per l'attribuzione dei benefici economici di cui trattasi per il periodo di programmazione del FEP 2007-2013 relativamente alle Misure dell'Asse 2 Misura 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'Acquacoltura, Misura 2.2 – Pesca nelle acque interne e Misura 2.3 - Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) di demandare l'adozione del 4° Bando regionale e tutti gli atti necessari e conseguenti al Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica della Direzione Agricoltura per la gestione del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) 2007-2013;

3) di utilizzare le risorse già impegnate per finanziare i progetti che saranno ammessi a finanziamento di cui al nuovo bando relativo all'Asse 2 Misura 2.1 Sottomisura 1 – Investimenti produttivi nel settore dell'Acquacoltura, Misura 2.2 – Pesca nelle acque interne e Misura 2.3 - Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione;

4) di stabilire i seguenti termini:

- il termine di completamento dei lavori e degli acquisti previsti dall'iniziativa, per i singoli progetti, è stabilito entro e non oltre il 27.02.2015;
- l'intera documentazione tecnico-amministrativa e contabile, giustificativa dello stato finale di tutti gli investimenti realizzati, contenente copia della documentazione necessaria per accertare la regolarità delle spese sostenute, dovrà essere presentata dai beneficiari contestualmente alla domanda con richiesta di pagamento della totalità del contributo concesso, alla relazione finale e alla dichiarazione della data di fine lavori, o, in ogni caso, entro e non oltre il 27.02.2015;
- non è consentita la possibilità di richiedere proroghe ai termini previsti per la conclusione dei lavori, fatte salve le cause di forza maggiore;
- non è consentita la possibilità di richiedere varianti ai progetti approvati;
- non è consentita la possibilità di ottenere anticipazioni di erogazione dei contributi concessi;
- sono ammissibili le sole spese per macchinari, attrezzature e impianti;

5) di destinare al 4° Bando per le Misure dell'Asse 2 le risorse finanziarie già impegnate pari a complessivi € 213.522,76 (UPB DB11112), secondo il Piano Finanziario contenuto nella D.G.R. n.

39-11088 del 23 marzo 2009, per la concessione del contributo ai progetti che saranno ammessi a finanziamento;

6) alla spesa complessiva prevista di € 213.522,76 si farà fronte con le risorse finanziarie già impegnate sui competenti capitoli dell'UPB DB11112 di cui € 82.138,54 sul Bilancio 2012 ed € 131.384,22 sul Bilancio 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato



**Assessorato Agricoltura e foreste, caccia e pesca
Direzione Agricoltura
Settore
Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica**

**Fondo europeo per la pesca
FEP 2007/2013**

Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006

CRITERI

per la presentazione delle istanze di finanziamento afferenti alle seguenti "Misure"

Misura 2.1

Sottomisura 1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

Misura 2.2

Pesca nelle acque interne

Misura 2.3

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

Disposizioni generali

Art. 1. Finanziamento delle domande risultate ammissibili

1.1 Le domande che, a seguito dell'istruttoria, siano risultate ammissibili ma non finanziabili, potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse rese disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti già finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazione di fondi.

1.2 Tempi di realizzazione dell'iniziativa

I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti devono iniziare entro il termine di **60** giorni dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e devono essere completati **entro il termine perentorio del 27.02.2015**.

Sono considerate ammissibili a finanziamento solo le spese sostenute successivamente al 1° gennaio 2007.

Art. 2. Modalità di erogazione dei contributi

L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 70% della spesa ammessa.

Il contributo può essere liquidato nella totalità allo stato finale dei lavori, previa presentazione di una relazione finale, da cui risulti la conformità dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo, relazione che dovrà essere presentata anch'essa **entro il termine perentorio del 27.02.2015**.

Art. 3. Rinuncia e decadenze

Il soggetto destinatario del contributo dovrà comunicare alla Regione la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto.

Il mancato rispetto dei termini e/o delle procedure previsti comporta la decadenza del contributo.

Quanto previsto al precedente capoverso non verrà applicato esclusivamente nei casi in cui il mancato rispetto dei termini e delle procedure si verifichi per cause di forza maggiore dimostrate dal beneficiario del contributo ed intervenute nel periodo previsto per la realizzazione del progetto.

Art. 4. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

1. se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta sia inferiore al 70% del totale del progetto;
2. per non raggiungimento dei punteggi assegnati in fase di verifica;
3. per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
4. per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine, sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Clausola DEGGENDORF

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1223 della legge 296/2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e dal d.p.c.m. 23 maggio 2007, attuativo della predetta disposizione, i destinatari degli aiuti previsti dal presente

bando possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed in base a conforme modulistica, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, così come specificati dall'art. 4 del citato decreto.

Informativa ai sensi della legge n. 241/1990

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Il procedimento istruttorio avrà inizio il giorno seguente a quello indicato come data ultima per la presentazione delle domande di contributo e si concluderà entro 120 giorni.

I richiedenti potranno prendere visione degli atti del procedimento presso la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura - Settore Tutela e Gestione della Fauna Selvatica e Acquatica, Corso Stati Uniti, 21 - Torino, tel. 011/4325147.

Riferimenti normativi

Reg. (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca;

Reg. (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007;

Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca;

Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C (2007) 6792 del 19 dicembre 2007 e sue successive modificazioni e integrazioni;

Reg. (CE) n. 1249/2010 della Commissione del 22 dicembre 2010 che modifica il Reg. (CE) 498/2007.

Disposizioni specifiche (per Misura)

MISURA 2.1 - Sottomisura 1 Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura (artt. 28 e 29 Reg. (CE) 1198/2006)

Art. 1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del Reg. (CE) n. 1198/2006 la misura si propone di migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti, ridurre l'impatto negativo o accentuare gli effetti positivi sull'ambiente.

Gli investimenti devono avere uno o più dei seguenti obiettivi:

- diversificazione finalizzata alla produzione o alla cattura di nuove specie con buone prospettive di mercato;
- applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura;
- sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura al fine di preservare e sviluppare il tessuto socio-economico e l'ambiente;
- sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1. costruzione di impianti di produzione di acquacoltura;
2. ampliamento e/o ammodernamento di impianti di produzione di acquacoltura.

Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b) nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda:

- a) progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata e cronoprogramma degli investimenti/acquisti;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) preventivi di spesa in originale per la fornitura di macchinari, attrezzature, impianti; per i macchinari, le attrezzature e gli impianti deve essere presentata la perizia asseverata sulla

- congruità dei prezzi eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto della materia oggetto dell'investimento;
- d) piano finanziario dell'investimento;
 - e) per le persone giuridiche: Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, concernente il possesso o la richiesta delle eventuali previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento; la dichiarazione va allegata anche se negativa;
 - g) oltre i 100.000 euro di investimento da realizzare, presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adequata per il progetto di investimento;
 - h) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità degli impianti e delle attrezzature (oggetto della domanda di ammissione a contributo) per un periodo pari ad almeno cinque anni;
 - i) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
 - j) dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, attestante che negli interventi previsti nell'istanza non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
 - k) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: copia conforme all'originale del possesso di proprietà e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
 - l) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498 del 26 marzo 2007.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 7. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. acquisto di macchinari, attrezzature e impianti di tipo elettrico, idraulico, termico, correlati e necessari al funzionamento di macchinari e attrezzature oggetto della domanda, per impianti di acquacoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci, di interesse commerciale;
2. spese generali, nel limite massimo del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese stesse. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato; le spese per garanzie fidejussorie; le spese progettuali; le spese tecniche; le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del Reg. (CE) n. 498/2007.

Possono essere ammessi a contributo esclusivamente progetti il cui importo totale di spesa ritenuta ammissibile a contributo sia pari o superiore ad euro 5.000,00.

Non sono ammissibili le spese per:

1. interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
2. contributi in natura;
3. nel caso di acquisto con leasing i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
4. materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
5. investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
6. spese relative ad opere in subappalto;

7. interessi passivi;
8. spese di alloggio;
9. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
10. acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
11. opere di abbellimento e spazi verdi;
12. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
13. IVA;
14. canoni delle concessioni demaniali;
15. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
16. opere edili;
17. acquisto di terreni;
18. acquisto di beni immobili;
19. spese per impianti che producono energia da conversione fotovoltaica.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento dei punteggi di merito come sotto indicati, le condizioni dei fattori di valutazione devono essere possedute e dimostrate, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenute fino al completamento degli investimenti.

A parità di punteggio le condizioni dei fattori di valutazione vengono determinate sulla base dei criteri da utilizzare progressivamente:

- a) imprese esistenti (già in attività) rispetto ad imprese di nuova costituzione;
- b) investimenti per i quali è comprovato il possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni eventualmente previste per l'avvio dell'investimento;
- c) investimenti per i quali si dimostri un beneficio in termini di incremento di occupati a tempo indeterminato ad investimenti realizzati;
- d) in caso di ulteriore parità di punteggio, costituirà elemento di priorità l'ordine cronologico di invio delle domande, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - d1) nel caso di invio tramite raccomandata A.R., faranno fede la data e l'ora indicate sul timbro dell'ufficio postale accettante; nel caso non sia indicato l'orario, si considera come ora di spedizione le ore 23,59 e, perdurando la parità di punteggio, si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dal numero di protocollo dell'Ufficio ricevente;
 - d2) nel caso di invio telematico mediante Posta Elettronica Certificata, faranno fede la data e l'orario del messaggio di invio.

In tutti i casi in cui, comunque, dovesse perdurare la parità di punteggio si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dal numero di protocollo dell'Ufficio ricevente.

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio Attribuibile
Progetti presentati da micro imprese: (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro)	20
Progetti presentati da piccole imprese: (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro)	18
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	15
Progetti che prevedono l'utilizzo di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi	13

sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate nel settore dell'acquacoltura	
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	12
Integrazione verticale delle attività di allevamento	9
Allevamento di nuove specie con buone prospettive di mercato	8
Investimenti relativi al commercio al dettaglio svolto nell'azienda quando tale commercio formi parte integrante dell'impresa di acquacoltura	5
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono messe a disposizione risorse finanziarie per un importo complessivo di **€173.309,00**.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:

40% della spesa totale ammessa.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art. 10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€ 90.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€ 90.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati **entro il termine perentorio del 27.02.2015**.

**MISURA 2.2
Pesca nelle acque interne
(art. 33 Reg. (CE) n. 1198/2006)**

Art. 1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 del Reg. (CE) n. 1198/2006, la misura è volta al sostegno della pesca nelle acque interne.

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- pesca nelle acque interne: attività di pesca praticata a fini commerciali nelle acque interne da imbarcazioni da pesca;
- imbarcazione da pesca: imbarcazione utilizzata per attività di pesca, esclusivamente nelle acque interne, praticata a fini commerciali non iscritta nel registro comunitario della flotta peschereccia.

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammessi al finanziamento sono:

- a) Operatori del settore in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interne;
- b) Associazioni nazionali di categoria/Centrali cooperative, che operano nella pesca professionale esercitata nelle acque interne;
- c) Enti Pubblici.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1. investimenti per la costruzione, l'estensione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso;
2. destinazione delle navi operanti nelle acque interne ad altre attività diverse dalla pesca.

Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- b) nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- c) nel caso in cui l'impresa utilizza pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale nelle acque interne, questi non devono risultare iscritti nel registro comunitario della flotta peschereccia.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie previste dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda:

- a) progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata e cronoprogramma degli investimenti/acquisti;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) preventivi di spesa in originale per la fornitura di macchinari, attrezzature, impianti; per i macchinari, le attrezzature e gli impianti deve essere presentata la perizia asseverata sulla congruità dei prezzi eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto della materia oggetto dell'investimento e, in caso di investimenti a bordo dei pescherecci, copia conforme all'originale de:
 1. libretto di navigazione;
 2. certificato di navigabilità;
 3. licenza di pesca professionale rilasciata dalla Provincia competente per territorio, unitamente alla ricevuta di versamento in corso di validità;in caso di nuovi apparati propulsivi a motore, indicazione sulla potenza (pari o minore) e sul minor impatto ambientale rispetto al precedente, nonché copia conforme all'originale de:
 1. certificato d'uso del motore;
 2. dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, attestante la corrispondenza del certificato d'uso del motore con l'uso effettivo dello stesso;
- d) per le persone giuridiche: Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, concernente il possesso o la richiesta delle previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento o copia conforme delle stesse; la dichiarazione va allegata anche se negativa;
- f) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente, incluse le norme sulla sicurezza;
- g) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni;

- h) dichiarazione attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- i) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/2007;
- j) impegno a non richiedere una licenza di pesca al di fuori delle acque interne per il/i m/p (moto peschereccio) oggetto di finanziamenti.

L'Amministrazione concedente si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990, eventuali integrazioni alla documentazione.

Art. 7. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. attrezzature per la pesca;
2. acquisto di attrezzature da pesca, purché non comporti un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività delle catture;
3. acquisto di indumenti e accessori destinati a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
4. vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo pescato;
5. acquisto di apparati propulsivi a motore, purché di potenza pari o inferiore al vecchio;
6. opere impiantistiche strettamente inerenti all'attività di pesca;
7. spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
8. spese generali, nel limite del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 Reg. (CE) n. 498/2007.

Possono essere ammessi a contributo esclusivamente progetti il cui importo totale di spesa ritenuta ammissibile a contributo sia pari o superiore ad euro 3.000,00.

Non sono ammissibili le spese per:

1. IVA;
2. trasferimento di proprietà di un'azienda;
3. costruzione di navi che operano nelle acque interne;
4. investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
5. interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
6. contributi in natura;
7. canoni delle concessioni demaniali;
8. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
9. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
10. spese relative ad opere in subappalto;
11. interessi passivi;
12. spese di alloggio;
13. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
14. acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
15. opere di abbellimento;

16. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
17. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.
18. costruzione e ammodernamento di banchine e passerelle ad uso delle imbarcazioni da pesca finalizzato a migliorare le condizioni di carico e/o sbarco;
19. opere edili e murarie;
20. costruzione o ammodernamento di piccoli ripari per imbarcazioni da pesca;
21. celle frigorifere e linee di congelamento mobili;
22. centri di consegna del pesce;
23. spese per impianti che producono energia da conversione fotovoltaica.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1 gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento dei punteggi di merito come sotto indicati, i fattori di valutazione devono essere posseduti e dimostrati, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenute fino al completamento degli investimenti.

In caso di parità di punteggio, costituirà elemento di priorità l'ordine cronologico di invio delle domande, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) nel caso di invio tramite raccomandata A.R., faranno fede la data e l'ora indicate sul timbro dell'ufficio postale accettante; nel caso non sia indicato l'orario, si considera come ora di spedizione le ore 23,59 e, perdurando la parità di punteggio, si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dal numero di protocollo dell'Ufficio ricevente;

b) nel caso di invio telematico mediante Posta Elettronica Certificata, faranno fede la data e l'orario del messaggio di invio.

In tutti i casi in cui, comunque, dovesse perdurare la parità di punteggio, si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dal numero di protocollo dell'Ufficio ricevente.

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio attribuibile
Operatori del settore	30
Associazioni di categoria	15
Enti pubblici	15
Miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza lavoratori	10
Miglioramento igiene e qualità prodotto	10
Mantenimento occupazionale	15
Partecipazione finanziaria del soggetto	5
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono messe a disposizione risorse finanziarie per un importo complessivo di **€6.050,76**.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al:

90% della spesa totale ammessa a contributo se l'iniziativa è realizzata da un organismo pubblico;

40% della spesa totale ammessa a contributo in tutti gli altri casi.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art.10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€ 20.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€ 20.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati **entro il termine perentorio del 27.02.2015**.

MISURA 2.3
Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione
(artt. 34 e 35 Reg. (CE) n. 1198/2006)

Art. 1. Finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1198/2006, la misura è volta al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, inteso come l'insieme delle seguenti operazioni:

- preparazioni dei pesci quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento delle condizioni di lavoro;
- miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti;
- produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
- riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente;
- incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;
- commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali;
- promozione dell'occupazione sostenibile nel settore.

Art. 2. Soggetti ammissibili a finanziamento

Micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura e imprese del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

Art. 3. Area di intervento

Il territorio della Regione Piemonte.

Art. 4. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1. costruzione e acquisto di impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
2. acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
3. applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti;
4. adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti;
5. ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti.

Art. 5. Requisiti per l'ammissibilità

Ai sensi della presente misura, possono beneficiare delle agevolazioni previste le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;

- b) nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Art. 6. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione, in corso di validità unitamente alla domanda:

- a) progetto esecutivo costituito da relazione tecnica dettagliata e cronoprogramma degli investimenti/acquisti;
- b) riepilogo degli investimenti previsti;
- c) preventivi di spesa in originale per la fornitura di macchinari, attrezzature, impianti; per i macchinari, le attrezzature e gli impianti deve essere presentata la perizia asseverata sulla congruità dei prezzi eseguita da un professionista iscritto al relativo Albo professionale, esperto della materia oggetto dell'investimento;
- d) copie delle fatture per lavori già eseguiti;
- e) piano finanziario dell'investimento;
- f) per le persone giuridiche: Atto costitutivo, Statuto, estratto Libro Soci;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante concernente il possesso o la richiesta delle eventuali previste autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. La dichiarazione va allegata anche se negativa;
- h) autocertificazione indicante il rispetto delle norme di cui al contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
- i) oltre i 100.000,00 euro di investimento da realizzare, presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti/certifichi una capacità finanziaria compatibile/adeguata per il progetto di investimento;
- j) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità degli impianti e delle attrezzature (oggetto della domanda di ammissione a contributo) per un periodo pari ad almeno cinque anni;
- k) dichiarazione attestante che negli interventi previsti nel progetto, di cui alla domanda, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- l) nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso alla esecuzione delle opere, nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;
- m) dichiarazione di assenso alla pubblicazione dei dati, ai sensi dell'art. 30 del Reg. (CE) n. 498/2007.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 7. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1 gennaio 2007.

Sono ammissibili le seguenti spese:

1. acquisto di macchinari, attrezzature e impianti di tipo elettrico, idraulico, termico, strettamente correlati e necessari al funzionamento di macchinari e attrezzature oggetto della domanda, di pertinenza agli impianti di trasformazione o di commercializzazione;
2. adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
3. spese generali, nel limite massimo del 7% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fidejussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del Reg. (CE) n. 498/2007.

Possono essere ammessi a contributo esclusivamente progetti il cui importo totale di spesa ritenuta ammissibile a contributo sia pari o superiore ad euro 5.000,00.

Non sono ammissibili le spese per:

1. investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
2. investimenti relativi al commercio al dettaglio;
3. investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
4. interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
5. contributi in natura;
6. canoni delle concessioni demaniali;
7. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
8. i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
9. spese relative ad opere in subappalto;
10. interessi passivi;
11. spese di alloggio;
12. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
13. acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
14. opere di abbellimento e spazi verdi;
15. IVA;
16. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
17. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.
18. opere edili;
19. acquisto di terreni;
20. acquisto di beni immobili;
21. spese per impianti che producono energia da conversione fotovoltaica.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

Art. 8. Criteri di selezione

Ai progetti ammissibili verrà attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche del progetto.

Al fine del riconoscimento dei punteggi di merito come sotto indicati, i fattori di valutazione devono essere posseduti e dimostrati, con idonea documentazione, al momento della presentazione della domanda e devono essere mantenute fino al completamento degli investimenti.

A parità di punteggio la priorità viene determinata sulla base dei criteri da utilizzare progressivamente:

- a) imprese esistenti rispetto ad imprese di nuova costituzione;
- b) imprese che dimostrino con idonea documentazione di avere un'integrazione di filiera con imprese di acquacoltura da cui acquistano il prodotto;
- c) investimenti per i quali è comprovato il possesso di tutte le autorizzazioni e concessioni eventualmente previste per l'avvio dell'investimento;
- d) investimenti per i quali si dimostri un beneficio in termini di incremento di occupati a tempo indeterminato ad investimenti realizzati;
- e) in caso di ulteriore parità di punteggio, costituirà elemento di priorità l'ordine cronologico di invio delle domande, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - e1) nel caso di invio tramite raccomandata A.R., faranno fede la data e l'ora indicate sul timbro dell'ufficio postale accettante; nel caso non sia indicato l'orario, si considera come ora di spedizione le ore 23,59 e, perdurando la parità di punteggio, si utilizzerà, come ultimo

criterio di selezione, la priorità temporale attestata dal numero di protocollo dell'Ufficio ricevente;

e2) nel caso di invio telematico mediante Posta Elettronica Certificata, faranno fede la data e l'orario del messaggio di invio.

In tutti i casi in cui, comunque, dovesse perdurare la parità di punteggio, si utilizzerà, come ultimo criterio di selezione, la priorità temporale attestata dal numero di protocollo dell'Ufficio ricevente.

FATTORI DI VALUTAZIONE	Punteggio attribuibile
Progetti presentati da micro imprese: (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro)	20
Progetti presentati da piccole imprese: (che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro)	13
Progetti presentati da imprese con titolarità femminile	10
Miglioramento delle condizioni lavorative e di sicurezza dei lavoratori	10
Progetto esecutivo provvisto di tutte le autorizzazioni e concessioni previste per l'avvio dell'investimento	9
Nuovi impianti	9
Produzione biologica e/o di nicchia e/o prodotto locale	8
Integrazione di filiera, in particolare delle strutture produttive della pesca e dell'acquacoltura nell'attività di trasformazione e della commercializzazione	6
Impianto per produzioni polivalenti	5
Ricorso a tecnologie per il risparmio energetico	3
Progetti volti all'utilizzo dei sottoprodotti e degli scarti	3
Certificazione di qualità del prodotto	2
Certificazione ambientale	2
TOTALE	100

Art. 9. Quantificazione delle risorse e percentuale massima di contribuzione

Agli interventi di cui alla presente Misura sono messe a disposizione risorse finanziarie per un importo complessivo di **€34.163,00**.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al: **40%** della spesa totale ammessa.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Art. 10. Volume massimo di investimento finanziabile (costo totale)

Il contributo pubblico sarà calcolato su un investimento complessivo non superiore a **€ 60.000,00**. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di **€ 60.000,00**.

Art. 11. Tempi di realizzazione del progetto

I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisti devono essere completati **entro il termine perentorio del 27.02.2015**.